

Eutanasia, sul quesito la Cassazione ferma forzatura dei promotori

DA ABROGAZIONE PARZIALE DEL REATO DI «OMICIDIO DEL CONSENZIENTE» SI VOLEVA PASSARE A «DISPONIBILITÀ DELLA PROPRIA VITA» Roma Il quesito referendario resta così come è.

La Cassazione, infatti, con una sentenza datata il 16 dicembre 2021, ha bocciato la richiesta del comitato promotore Eutanasia legale, nato da un'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni. Il tribunale supremo non ha ritenuto come «necessario chiarimento» la dicitura «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato» che il comitato promotore voleva inserire nel titolo del quesito referendario.

Dunque resta solo la richiesta di abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente), nella parte che prevede una sanzione penale con reclusione da 6 a 15 anni.

Secondo la Cassazione l'integrazione non sarebbe stata in linea con i limiti del quesito abrogativo, perché avrebbe invaso il terreno delle «scelte eventualmente spettanti agli organi istituzionalmente competenti all'adozione di una disciplina organizzata della materia». Inoltre l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha negato - una tesi sostenuta dal comitato promotore - che quel principio fosse alla base della sentenza 242/2019, quella relativa all'aiuto dato a Dj Fabo per mettere fine alla sua vita.

La notizia della bocciatura è stata data ieri da Il Sole 24 ore, con un articolo della costituzionalista e docente di Diritto pubblico alla Sapienza Giovanna Razzano, insieme alla conferma che la Cassazione con la stessa ordinanza ha validato 543.213 sottoscrizioni della richiesta referendaria (le firme consegnate a ottobre erano più di un milione). Ago della bilancia per raggiungere le 500 mila firme previste dall'articolo 75 della Costituzione sono state proprio le 61.561 firme digitali.

La decisione della Cassazione - precede la verifica di ammissibilità della Corte Costituzionale che ha fissato l'udienza per il 15 febbraio - si è poggiata proprio sulla norma con cui viene previsto che il quesito referendario sia chiaro, immediatamente e univocamente comprensibile ai cittadini perché possano esprimere in maniera consapevole e non condizionata la propria scelta. In realtà l'integrazione richiesta dai promotori del referendum invece, spiega l'organo supremo della giustizia, «non appare favorire il suddetto chiarimento (che per essere tale esige di essere neutrale)». In questo modo viene ribadito che, se il voto non deve essere condizionato, tanto meno è legittimo collegare il referendum sull'articolo 579 del Codice penale al principio della disponibilità della vita e dell'autodeterminazione su di essa anche in presenza di un consenso valido, libero e informato. **Alessia Guerrieri RIPRODUZIONE RISERVATA**

Secondo i giudici, l'integrazione proposta dal comitato per



Avvenire

il referendum non chiarisce il contenuto e rischia di condizionare il voto.